



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 1805/2024

Ordinanza. n. 23 del 30/03/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE INERENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE - REITERA AL 31 MAGGIO 2024

IL SINDACO

Premesso che

– Il Comune di Trapani è presente un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che, pertanto, si registra una forte affermazione della c.d. *movida* e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse.

– Tale fenomeno riguarda prevalentemente il Centro storico e talune zone del territorio comunale nelle quali sono attivi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all'interno che all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate. Trattasi di zone caratterizzate da una considerevole presenza di esercizi commerciali che praticano la somministrazione e l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche, attratti anche dalle emissioni sonore prodotte dagli esercizi pubblici con conseguenti ripetute lamentele che numerosi cittadini e villeggianti rivolgono all'Amministrazione comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, dopo le ore 24.00 e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla c.d. *movida*

– Ciò ha comportato la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla c.d. *movida*; la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla c.d. *movida* avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e, dunque, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare innanzitutto la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e il contenimento delle emissioni sonore;

Rilevato altresì che

– secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.).

– l'art. 6 del D. P. C. M. 1-3-1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il territorio del Comune di alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 della Legge 26-10-1995 n. 447;

– si ritiene necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D.P.C.M.14-11-1997) e quindi limitare/ vietare nei locali di pubblico esercizio l'utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento; – il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere "d", "e", "g" ed "h", ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute – nella volontà di trovare il *contemperamento delle esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso*

turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, necessita stabilire opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate

- **la propria Ordinanza n° 68 del 29/06/2023** con la quale, a seguito delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 3 giugno 2023 tenutasi congiuntamente ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, e ai Sindaci del territorio interessati al fenomeno connesso alla movida, nel corso della quale si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e non ultimo uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale **sentito il Comandante della Polizia Municipale** si è così disposto: **“..... ORDINA**

Con effetto immediato a fino al prossimo 31 Dicembre 2023, in tutto il territorio comunale :

1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E' vietata, altresì, la vendita dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;**
- B) circoli privati;**
- C) attività artigianali;**
- D) attività di commercio;**
- E) distributori automatici;**

2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno ed all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) (L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

⌚ Tutti i giorni della settimana, compresi festivi e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.

⌚ Fa eccezione la settimana che va dal 14 al 20 agosto durante la quale potrà osservarsi l'orario previsto fino alle ore 02,00.

⌚ Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nell'intervallo compreso tra le ore 14,00 e le ore 17,00 .

3) In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.

4) Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità:

a- a mezzo pec “ suap@pec.comune.trapani.it ” entro e non oltre le ore 11,00 del settimo giorno antecedente l'evento;

b- Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione;

c- Qualora dalle istanze pervenute risultassero richieste nella stessa serata per due o più eventi di attività che distino tra loro a meno di 150 mt, saranno autorizzate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e pubblicate anche sul sito del Comune, anche ai fini delle attività di controllo e monitoraggio in capo alle Forze di Polizia.

5) Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell'atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

6) Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

«Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 3 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell'esercizio.

«Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 10 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell'esercizio.

«Alla terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 30 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno delle concessione per la occupazione di suolo pubblico

7) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nonché la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie

8) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione. 9) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, tutela di Aree protette.»

- la propria Ordinanza n° 145 del 21/12/2023 con la quale

“...Atteso che la applicazione delle indicazioni di cui alla sua citata OS 68/2023, in scadenza il 31/12/2023 ha dato risultati positivi e che nel contempo non sono intervenute nuove direttive prefettizie in contrasto, di talchè si ritiene utile e conducente **reiterare la stessa al giorno 01/04/2024 compreso**;

Dato atto che **per le stesse motivazioni su riportate** e che avevano determinato la reitera della scadenza al giorno 01/04/2024 , si ritiene oggi poter reiterare ulteriormente gli effetti del citato provvedimento al giorno **31 maggio 2024 compreso**;

Sentito il f.f. Comandante della Polizia Municipale che si è espresso positivamente sui contenuti del presente provvedimento

Visti:

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n.125;

l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995,

il D. P. C. M. 14-11-1997,

il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991; l'art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

il DPCM 1/03/91,

il DPCM 14/11/1997,

il DPCM 16/04/1999 n.215 concernente i limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

il D.M. 16/03/1998; gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125; l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;

Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente atto e constatata la propria competenza in materia:

Per quanto in premessa esposto e da ritenersi a seguire riportato

ORDINA

Con effetto immediato a fino al prossimo 31 Maggio 2024 compreso :

1. **In tutto il territorio comunale**, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante-, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E' vietata, altresì, la vendita dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
- B) circoli privati;
- C) attività artigianali;
- D) attività di commercio;
- E) distributori automatici;

2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno ed all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) (L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

– Tutti i giorni della settimana, compresi festivi e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.

– Fa eccezione la notte del 31/12/2023 durante la quale potrà osservarsi l'orario previsto fino alle ore 03,00.

– Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nell'intervallo compreso tra le ore 14,00 e le ore 17,00 .

3) In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.

4) Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità:

a- a mezzo pec “ suap@pec.comune.trapani.it ” entro e non oltre le ore 11,00 del settimo giorno antecedente l'evento;

b- Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione

c- Qualora dalle istanze pervenute risultassero richieste nella stessa serata per due o più eventi di attività che distino tra loro a meno di 150 mt, saranno autorizzate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e pubblicate anche sul sito del Comune, anche ai fini delle attività di controllo e monitoraggio in capo alle Forze di Polizia.

5) Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell'atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

6) Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

– Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 3 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell'esercizio.

– Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 10 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto

provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell'esercizio.

Ala terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 30 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno delle concessione per la occupazione di suolo pubblico

7) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione nonché la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.

8) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione. 9) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, tutela di Aree protette. Con effetto immediato a fino al prossimo 31 Maggio 2024 compreso, in tutto il territorio comunale

ONERA

Il Comando della Polizia Municipale ed il SUAP nonché gli Uffici comunali competenti per l'esecuzione ivi compresa la notifica a tutti gli operatori d'interesse oltre la trasmissione alle Organizzazioni sindacali di categoria aventi sede e/o competenza nel Comune di Trapani

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza.

AVVERTE

Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95, la violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali (**Deliberazione di Giunta Municipale n. 239 del 08 luglio 2019**), **nonché dalle sanzioni accessorie previste da questa Ordinanza**. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120



IL SINDACO

TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 30/03/2024